

Comitato Nazionale Il Presidente

09/04/2024

Oggetto: Inclusione nei termini dell'art. 23.5
dello Statuto - Prossime elezioni nazionali

Alla c.a. Comitati regionali CRI
e p.c. Consiglio Direttivo Nazionale
 Segretario Generale

Carissimi,

con la presente circolare desidero condividere con Voi l'interpretazione riguardo le disposizioni contenute nell'art. 23.5 dello Statuto vigente, così come elaborata dal Consiglio Direttivo Nazionale nel corso dell'ultima seduta svolta in data 4 aprile 2024.

L'articolo 23.5 dispone che **"Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni. I membri non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente nel medesimo ruolo, fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai 10.000 abitanti."** Come più volte dibattuto, anche nel corso delle ultime Assemblee Nazionali, l'articolo citato è stato oggetto di diverse richieste di interpretazione soprattutto in riferimento ai 10.000 abitanti ovvero a quale territorio tale popolazione debba fare riferimento.

Da un punto di vista numerico e viste le risultanze dell'ultimo censimento generale della popolazione, i Comitati CRI che ad oggi hanno sede legale in un Comune con meno di diecimila abitanti sono 252. Di questi:

- 53 hanno competenza su un territorio in cui si trova almeno un Comune la cui popolazione supera i diecimila abitanti
- 96 hanno competenza su un territorio di uno o più Comuni, la cui popolazione complessiva rimane al di sotto dei 10.000 abitanti
- 103 hanno competenza su un territorio di più Comuni, la cui popolazione complessiva supera i 10.000 abitanti.

Nell'analisi della fattispecie, occorre avere a mente anche la lettera dell'articolo 21.3 dello Statuto, che parla di "ambito territoriale omogeneo", con ciò adottando una dizione diversa da quella di cui all'articolo 23.5 (che, invece, parla di "territorio comunale" e non di territorio *tout court*).

È, quindi, parere del Consiglio che, dal combinato disposto degli articoli 21.3 e 23.5 dello Statuto, l'espressione *territorio comunale* (di cui all'articolo 23.5) non possa che riferirsi ai Comuni, singolarmente considerati, su cui insiste l'azione del Comitato. Di conseguenza, **il divieto di rielezione successiva al secondo mandato riguarda tutti i Comitati CRI che hanno all'interno del proprio territorio almeno un Comune che conta una popolazione superiore a diecimila abitanti**, non rilevando pertanto né la sola sede legale né la somma delle popolazioni relative a tutti i Comuni ricompresi nella competenza territoriale.

Con i migliori saluti.-



Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro